

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 19-03-1999

REGIONE CALABRIA

Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna.

La Regione Calabria con l'art 68 della legge n. 4 del 1999 ha abrogato la precedente normativa, delegando alle stesse **Comunità Montane** molte delle iniziative che in campo turistico erano proprie della Regione.

ARTICOLO 4

Funzioni

1. *Le Comunità Montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione .*
2. *La Regione, con appositi provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alle Comunità Montane funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'artigianato, della difesa del suolo, del turismo e dei beni culturali, che non appartengano alla competenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.*
3. *La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità Montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.*
4. *Possono altresì essere delegate alle Comunità Montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità Montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzione con la Provincia stessa.*

Tale normativa prevede anche forme di finanziamento regionale per lo sviluppo di infrastrutture turistiche anche se non si fa esplicito riferimento ad aree sosta per autocaravan.

ARTICOLO 39

Consolidamento e sviluppo dell'occupazione

1. *La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:*
 - a) *al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;*
 - b) *alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;*
 - c) *alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;*
 - d) *alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;*
 - e) *alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;*
 - f) *alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.*
2. *La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore....*

ARTICOLO 49

Finanziamenti regionali

1.La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2.La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità Montane attraverso:

a)contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;

b)assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane;

c)fondo per gli interventi speciali per la montagna;

d)fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;

e)fondo regionale per la montagna;

f)fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art.41 del DLgs 30 dicembre 1992, n.504.

La recente legge quadro **n°10 del 19/07/2003** che regolamenta le aree protette, delega invece ai singoli Enti Parco la facoltà di intervenire attraverso i piani di gestione sulla realizzazione di strutture dedicate al turismo.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.